

Il verbale riporta una data errata. Come regolarsi?

Un dubbio frequente che viene, spesse volte, espresso è quando in un verbale per violazione amministrativa elevato a un pubblico esercizio, nella sua compilazione è stata errata l'indicazione della data di "accertamento". Aspetto questo che riguarda anche le infrazioni al codice della strada. In un recente caso che ci si è trovati ad affrontare, l'errore è connesso all'apposizione della data. Poiché il servizio degli agenti era notturno, a cavallo tra due giorni, come data è stata indicata quella dell'inizio del servizio, mentre l'accertamento vero e proprio presso il pubblico esercizio è stato effettuato alle prime ore della mattina successiva. I ricorrenti hanno chiaramente chiesto l'archiviazione per nullità del verbale in quanto alla data indicata, nulla era stato accertato (e commesso). Ma come va correttamente inquadrata la problematica?

E' indubbio che l'errata indicazione della data dell'infrazione costituisce violazione di legge. L'art. 4 c. 1 lett. a) della L.r. 17 gennaio 1984, n. 1 (legge in vigore nella regione Friuli Venezia Giulia) è chiara infatti nello stabilire che il verbale deve contenere fra l'altro l'indicazione del tempo dell'accertamento. Si potrebbe intendere che la indicazione errata costituisca di fatto un mero errore materiale. La materia dell'errore materiale in questo genere di procedimenti è controversa, tuttavia citerò la questione dei ricorsi al codice della strada, dove accade che una Prefettura assuma un atteggiamento differente dall'altra.

In linea di principio, sulla scorta di insegnamenti giurisprudenziali, si dice che un errore materiale non inficia l'atto di contestazione quando permette l'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, vale a dire quando la sua produzione non ha inficiato l'applicazione della norma sottesa e soprattutto non ha leso i diritti del trasgressore.

Questo discorso va naturalmente preso "*cum grano salis*". La giurisprudenza, infatti, si è occupata di questi casi:

- a) errata indicazione della norma di legge violata: ha deciso che il verbale è valido qualora la descrizione in prosa dell'infrazione sia comunque chiara e precisa, tanto che al trasgressore viene data la possibilità di capire bene e con facilità cosa gli viene contestato;
- b) errata indicazione dei termini e dell'autorità per ricorrere: il tutto è sanato se viene comunque riconosciuto valido il pagamento fatto dall'interessato ovvero ricevibile il ricorso presentato dall'interessato ad un'autorità non competente o con termine errato;
- c) irregolarità in talune procedure della notifica: notifica ritenuta valida quando o la stessa è provata ovvero l'interessato ha ricevuta l'atto e ha potuto far valere i suoi diritti.

Come si vede, nell'ipotesi a) in verità l'errore è per così dire "dimezzato" e "parziale" perché la descrizione del fatto contestato si compone di versione in prosa e norma violata (e solo questa ultima è errata). Negli altri due caso si tratta in verità in indicazioni sì contenute nel verbale, ma che non entrano nel merito dell'infrazione coinvolgendo solo aspetti procedurali. Trasportando quanto sopra al caso in questione, direi che l'errore materiale della data inficia la validità del verbale (violazione di legge): ciò perché:

- a) non concerne un aspetto procedurale che come tale potrebbe essere sanato compiendo l'atto di procedura oggetto, per così dire, di errore;
- b) il dato della data di accertamento non può essere desunto da altri riferimenti contenuti nel verbale;
- c) Il fatto che il ricorrente abbia presentato ricorso non vale e non può valere per sanare l'errore, altrimenti il diritto al ricorso e quindi alla contestazione degli atti non avrebbe più senso.